

Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi professionali di supporto nell'attuazione dell'artr. 79, comma 1 – sexies, lettera c) del d.l. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, in un lotto unico - CIG 6997525C4B - quesiti

Riferimento documento di gara	Testo del documento di gara	Quesito	Risposta
Art. 2.3.1 lett. d), pag. 9, del disciplinare di gara	“Il DGUE di ogni subappaltatore dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI”	Si chiede di confermare che il subappaltatore, ove non concorra ad apportare requisiti di capacità economica, deve compilare la parte IV del DGUE limitatamente alla sezione A n. 1 (iscrizione alla CCIAA)	SI CONFERMA
Art. 2.3.1 lett. b), pag. 9, del disciplinare di gara	Con il DGUE "il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000: (.....) b) il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando di gara (Parte IV Sezione C del DGUE); (.....)”	Si chiede di confermare che il riferimento alla "Parte IV Sezione C del DGUE" sia da considerare un mero refuso in quanto tale sezione del DGUE è riferita alla capacità tecnica, requisito non previsto nel bando di gara, e che, pertanto, ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria va compilata solo la parte IV Sezione B n. 1b) e 2b) del DGUE con indicazione del fatturato generale e del fatturato specifico	SI CONFERMA
Art. 2.3.1 pag. 9, del disciplinare di gara	“Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell'art. 80 il concorrente dovrà indicare nell'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D) il riferimento (nominativo e dati anagrafici) ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011”.	Si chiede di confermare che, come da indicazioni delineate nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 26 ottobre 2016, nella parte III del DGUE ivi inclusa la sez. D, non vanno indicati i nominativi dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 e che, pertanto, la previsione del disciplinare di pag. 9 (<i>“Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell'art. 80 il concorrente dovrà indicare nell'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D) il riferimento (nominativo e dati anagrafici) ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011”</i>) sia da considerare un mero refuso	SI CONFERMA (L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese).
Art. 2.3.1 pag. 10, del disciplinare di gara	“Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti”		
Art. 2.3.5 pag. 15, del disciplinare di gara	“La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti: - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 (.....); - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005 (.....)”	Si chiede conferma che, trattandosi di gara tradizionale e non telematica, la garanzia provvisoria debba essere presentata in originale sotto forma di documento cartaceo e che, pertanto, quanto riportato nel disciplinare sia da considerarsi un refuso	SI CONFERMA

<p>Art. 5 pag. 27-29 del disciplinare di gara</p>	<p>“Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara”</p>	<p>Si chiede conferma che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti III.1.2 del bando di gara, non è richiesta la presentazione del PassOE</p>	<p>NON SI CONFERMA E SI PRECISA CHE: <i>"per mero refuso, nella elencazione contenuta al prg 2.3 del Disciplinare di gara, è stato omissso di indicare il seguente punto: PassOE dell'operatore economico partecipanteAl fine di poter permettere l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice (art. 216, comma 13; Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012), l'operatore economico dovrà generare, stampare ed allegare alla documentazione amministrativa il PassOE. La procedura prevede modalità differenziate in caso di partecipazione singola, raggruppata o consorzata pertanto si rimanda alla sezione Manuali, Formazione e FAQ dedicate al sistema AVCPass presenti sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per le istruzioni relative all'utilizzo della piattaforma informatica."</i></p>
<p>Art. 2.5 lett. d) pag. 20 del disciplinare di gara</p>	<p>“Il prezzo complessivo offerto, calcolato come sommatoria dei prodotti dei prezzi unitari (tariffe giornaliere) offerti per figura professionale per le rispettive quantità di gg/uomo di cui al medesimo par. 1.2, dovrà essere riportato nella Dichiarazione di offerta”</p>	<p>Si chiede conferma che la quantità di gg/uomo da considerare ai fini della determinazione del prezzo complessivo offerto è quella riportata al par. 1.2 del disciplinare e che, pertanto, i giorni/persona aggiuntivi rispetto a quelli stimati, per i quali è previsto un punteggio come da criterio C.6 della scheda "Criteri di valutazione e pesi ponderali" , non sono da valorizzare in offerta economica</p>	<p>SI CONFEMA</p>